



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto :

ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA-OPERE EDILE ED AFFINI, NONCHE PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITA AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO, NEGLI EDIFICI SPORTIVI DI PROPRIETA ED IN GESTIONE DEL COMUNE

Titolo:

Schema di Contratto

Fase:

Progetto esecutivo

Servizio **Edilizia scolastica e sportiva**

Dirigente del servizio **Arch. Laura Magni**

Responsabile Unico del Procedimento **Arch. Stefano Daddi**

Progetto:

Geom. Santino Carioscia

Coordinatore in fase di progettazione:

Arch. Stefano Daddi

Elaborato H

Scala:

Spazio riservato agli uffici:

COMUNE DI PRATO

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI EDIFICI SPORTIVI DEL COMUNE DI PRATO. OPERE EDILI E AFFINI. CIG ^^^^^^^.

L'anno ^^ e questo giorno ^^ (^^^^^^) del mese di ^^^^^, tra i Sigg.ri:

- _____, nata a _____ il _____, Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva del Comune di Prato (C.F. 84006890481 - Partita I.V.A. 00337360978), la quale dichiara di agire in questo atto esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui quindi è domiciliata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e in particolare dell'art.

107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267;

- Sig. ^^^^^, nato a ^^^^^ il ^^^^^, il quale interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante dell'Impresa ^^^^^ (C.F. ^^^^^) con sede legale in ^^^, Via ^^^, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ^^ al n. ^^^^^, come da visura ordinaria CCIAA acquisita

in data ^^^^ e depositata in atti, Impresa che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata anche, per brevità, Operatore Economico o Impresa Appaltatrice.

Premesso:

- che con Delibera di Giunta/Determinazione Dirigenziale n. ^^^^ veniva approvato il progetto definitivo con i seguenti elaborati: a) Relazione Tecnica; b) Elenco Prezzi Unitari; c) Computo Metrico Estimativo; e) Elenco Immobili; f) Quadro Economico; g) Piano di Sicurezza e Coordinamento; relativo all'accordo quadro con unico operatore per l'appalto della manutenzione Ordinaria, Straordinaria e di Pronto Intervento degli edifici sportivi del Comune di Prato - Opere edili ed affini per l'importo complessivo di Euro ^^^^;

- che con Determinazione Dirigenziale n. ^^^^ del ^^^^ veniva approvata la modalità di scelta del contraente secondo con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'accordo quadro con unico operatore per i lavori di manutenzione Ordinaria,

Straordinaria e di pronto intervento degli edifici sportivi del Comune di Prato;

- che con Determinazione Dirigenziale n. ^^^^ veniva approvato il progetto esecutivo con i seguenti elaborati:a) ...

- che con Determinazione Dirigenziale n. ^^ del ^^ venivano approvati gli esiti della procedura negoziata per l'affidamento dell'accordo quadro con unico operatore per i lavori di manutenzione Ordinaria, Straordinaria e pronto intervento degli edifici sportivi del Comune di Prato in favore dell'impresa ^^^^^ (C.F. ^^ - P.IVA ^^^) con sede legale in ^^^, Via ^^^, con il ribasso del ^^^ sull'importo a base d'asta, e quindi per un importo massimo erogabile di Euro ^^^, oltre oneri di sicurezza pari a Euro ^^ e quindi fino a complessivi Euro ^^ oltre I.V.A. ai sensi di legge;

- che, in esecuzione della richiamata Determinazione Dirigenziale n. ^^, l'impresa medesima è stata invitata, con nota PG n. ^^ del ^^^, a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;

- che con Determinazione Dirigenziale n. ^^ del ^^^ il Comune di Prato ha, tra l'altro:

- dato atto che l'Impresa appaltatrice ha
ottemperato a quanto richiesto dall'Ammi-
nistrazione Comunale rimettendo l'idonea
documentazione integrativa secondo le prescrizioni
della lettera di invito;

- confermato che l'accordo quadro restava conferi-
to all'Operatore Economico ^^^^^ (C.F. ^^^^^ -
P. IVA ^^^^^) con sede legale in ^^^^^, Via ^^^
n. ^^, per un importo massimo erogabile di Euro
^^^^, oltre oneri di sicurezza pari a Euro ^^^^^
e quindi fino a complessivi Euro ^^^^^ oltre
I.V.A. ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra
costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale
del presente Atto e ne costituiscono il primo
punto.

ART. 2 - Oggetto dell'accordo quadro

Costituisce oggetto del presente Accordo Quadro
con l'Operatore Economico ^^^^^ (C.F. ^^^^^ - P.
IVA ^^^^^) con sede legale in ^^^^^, Via ^^^^^ n.
^^, l'affidamento futuro di contratti attuativi
per l'appalto di lavori di manutenzione Ordinaria,
Straordinaria e di pronto intervento degli edifici

sportivi del Comune di Prato.

La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo il Comune di Prato a concludere contratti attuativi, l'appaltatore non avrà nulla a pretendere fintantoché la stazione appaltante non darà esecuzione ai contratti attuativi.

Il presente accordo quadro non determina alcun obbligo in capo all'Amministrazione comunale ma unicamente l'onere, nel caso in cui l'Amministrazione si determini a contrarre, di applicare agli eventuali contratti attuativi le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro stesso.

Le prestazioni di cui ai successivi contratti attuativi non sono predeterminate nel numero, ma saranno individuate dall'Amministrazione nel corso della durata dell'accordo quadro e sulla base dei progetti che verranno progressivamente approvati.

ART. 3 - Luoghi di intervento

Gli immobili a destinazione sportiva oggetto della manutenzione Ordinaria, Straordinaria e di pronto intervento disciplinata dal presente accordo quadro sono quelli elencati nell'elenco Immobili Elab. E).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare ulteriori immobili a destinazione

sportiva sui quali intervenire e che potranno essere oggetto di eventuali contratti attuativi da stipulare.

ART. 3bis - Durata dell'accordo quadro

L'Accordo quadro ha una validità di due anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto.

Resta inteso che l'Accordo Quadro si riterrà comunque concluso al momento del completo utilizzo di tutta la somma a disposizione, anche prima della scadenza del tempo utile suddetto, senza che l'appaltatore possa per questo avere nulla a pretendere, oltre a quanto pattuito.

Qualora un contratto attuativo prevedesse un termine eccedente la scadenza dell'Accordo quadro quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'appaltatore possa pretendere maggiori compensi o indennizzi a qualsiasi titolo.

L'appaltatore è tenuto a eseguire le prestazioni richieste con l'affidamento di ogni singolo contratto attuativo entro il termine che sarà fissato dallo stesso.

ART. 4 - Ammontare massimo dell'accordo quadro

L'importo massimo erogabile dalla Stazione

Appaltante, inteso come la sommatoria degli importi contrattuali dei singoli contratti attuativi, per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni richiedibili di cui ai contratti attuativi è fissato in Euro ^^^^^ oltre oneri di sicurezza pari a Euro ^^^^^ e quindi fino a complessivi Euro ^^^^^ oltre I.V.A. ai sensi di legge.

I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti attuativi, i quali importi verranno fissati in base al ribasso offerto in sede di gara saranno validi sino al completamento dei lavori oggetto degli stessi anche se il termine per eseguire le prestazioni dovesse superare il termine di validità indicato nell'accordo quadro.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1 c.c.. I corrispettivi dovranno pertanto intendersi fissi e invariabili e non saranno soggetti a modificazione alcuna. In caso di variazioni dei prezzi, determinate da modificazioni dei mercati di riferimento sono ammesse compensazioni secondo quanto stabilito nell'art.32 del Capitolato Speciale Prestazionale Elab D), che forma parte integrante ed essenziale del presente contratto

anche se non materialmente allegato al presente atto.

ART. 5 - Modalità di pagamento

L'appaltatore prende atto che, previe le necessarie verifiche tecniche e contabili da parte dei competenti Uffici del Comune di Prato, i pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Prato ad oggi banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 (Referente banca Intesa Sanpaolo S.p.A Prato Sede, via degli Alberti 2) tramite bonifico su c/c Bancario indicato dall'appaltatore.

La liquidazione del corrispettivo deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 4 e seguenti del D.Lgs. n. 231/02, modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.

Le spese connesse con le modalità di pagamento restano esclusivamente a carico dell'appaltatore.

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato separatamente per ciascun contratto attuativo e secondo le condizioni previste nel capitolato speciale Prestazionale già richiamato.

ART. 6 - Modalità di affidamento dei singoli contratti attuativi

Il presente accordo quadro sarà reso operativo attraverso la stipula di singoli contratti attuativi, secondo le modalità di cui al comma 14 dell'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 già peraltro specificato nel precedente art. 2 del presente contratto.

ART. 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Operatore Economico assume con la sottoscrizione del presente accordo quadro gli obblighi previsti dalla L. 136 del 13/08/2010 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*) e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

ART. 8 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Qualora l'Operatore Economico non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente accordo si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART.9 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'Operatore Economico e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 10 - Obblighi dell'Operatore Economico

Con la sottoscrizione del presente accordo quadro l'appaltatore si impegna osservare tutte le condizioni e le modalità previste negli elaborati facenti parte del progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. ^^^^.

Con la sottoscrizione del presente accordo quadro l'appaltatore si impegna inoltre a svolgere le prestazioni che successivamente saranno richieste dall'amministrazione entro la sua data di scadenza ed entro il tetto di spesa di cui all'art. 4.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni che conseguiranno alla stipula dei successivi contratti attuativi, gli obblighi, i termini e in generale le condizioni del presente accordo quadro sono specificamente contenute nel Capitolato Speciale Prestazionale al quale si rimanda.

Nell'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto di ciascun specifico contratto attuativo devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e

di regolamento in materia. L'esecuzione dei lavori oggetto di ciascun contratto attuativo avverrà nelle tempistiche e nelle modalità previste nel rispettivo progetto e in ottemperanza a quanto disciplinato nel Capitolato Speciale Prestazionale e nel codice dei contratti. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto attuativo, in seguito alla consegna risultante da apposito verbale. È facoltà dell'amministrazione procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della stipula del contratto attuativo.

Il termine per l'ultimazione delle prestazioni sarà stabilito per ciascun affidamento in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Si dà atto che l'Operatore Economico ha depositato presso l'Ente Appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.lgs. 81/2008 e un proprio piano operativo di sicurezza che formano parte integrante ed essenziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

L'Operatore Economico si impegna a redigere ed a trasmettere all'Amministrazione, eventuali

proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alla responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

L'Impresa appaltatrice prende atto dell'obbligo, facente carico alla medesima, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e di tutte le norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle (imprese subappaltatrici) compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore, e cooperare con le stesse all'attuazione delle misure di protezione che si rendessero necessarie.

In particolare, l'Operatore Economico dichiara di avere preso visione e conoscenza degli elaborati grafici/progettuali sopra richiamati e che gli stessi sono completi e sufficientemente dettagliati ai fini della esecuzione dell'Appalto.

L'Operatore Economico dichiara altresì di accettarne integralmente il contenuto.

Art. 11 - Subappalto

Per ciò che riguarda il subappalto si richiama quanto espressamente previsto dall'art. 10 del Capitolato speciale Prestazionale Elab. D) , oltre a quanto espressamente previsto in materia di subappalto dall'art. 105, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. L'Operatore Economico si impegna a inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente.

Trattandosi di Accordo Quadro, tutto quanto previsto di seguito deve intendersi riferito al singolo contratto attuativo/applicativo.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto (Previsione introdotta dall'art. 49, comma 2, lettera c), del d.l. 77/2021 come convertito dalla Legge n. 108 del 2021.)

E' vietata la cessione dell'accordo-quadro e dei relativi contratti attuativi. La violazione di tale divieto comporta la nullità dell'atto stesso, ai sensi dell'articolo 105 comma 1 del citato D.lgs. 50/2016, fatte salve le

disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett.

d) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 12 - Affidamento dei singoli contratti

attuativi ed esecuzione delle prestazioni

Durante la vigenza del presente accordo quadro, sarà facoltà dell'Amministrazione, senza che l'Operatore Economico aggiudicatario possa vantare diritti alcuno, affidare l'esecuzione delle prestazioni, dalla stesso affidatario progettate, nel rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale prestazionale, ad altri Operatori Economici.

Le parti danno atto che l'affidamento dei singoli contratti attuativi avverrà secondo le modalità e le tempistiche per come previsto nel capitolato speciale Prestazionale.

ART. 13 - Cauzione definitiva

L'Operatore Economico, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016, cauzione definitiva emessa da _____ in data _____ di Euro _____.

Tale cauzione verrà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte

dell'Operatore Economico, il Comune di Prato ha diritto di valersi di propria iniziativa della suddetta cauzione.

L'Operatore Economico dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune di Prato abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 14 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

L'Operatore Economico assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Ente Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Operatore Economico, a garanzia degli impegni da assumere, nell'ambito dell'Accordo Quadro, si obbliga a presentare polizza CAR a garanzia tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, e deve coprire tutti i danni che la Stazione appaltante abbia subito a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti,

salvo quelli derivanti da errori di progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o

cause di forza maggiore.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma

«Contractors All Risks» (C.A.R.) come di seguito

specificato:

a) prevedere una somma assicurata di cui:

-partita 1) per le opere oggetto del contratto:

importo di contratto maggiorato dell'IVA;

-partita 2) per le opere preesistenti: euro

100.000,00;

-partita 3) Demolizione e sgombero euro 50.000,00;

b) essere integrata in relazione alle somme

assicurate in caso di approvazione di lavori

aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo

all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità

civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve

essere stipulata per una somma assicurata

(massimale/sinistro) non inferiore ad euro

1.000.000,00.

Le parti danno atto che l'appaltatore ha stipulato

ai sensi art. 9 del Capitolato speciale di appalto

polizza n.....emessa da....., nelle modalità sopra in-

dicate.

L'appaltatore si impegna al rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza naturale dell'appalto.

ART. 15 - Obblighi dell'Operatore Economico nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Operatore Economico dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

L'Operatore Economico si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105, comma 9, D.Lgs. 50/2016.

ART. 16 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti prendono atto che l'Operatore Economico ha dichiarato in sede di gara, ed espressamente conferma in questa sede, di aver adempiuto, se soggetto al relativo obbligo, agli adempimenti

previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

ART. 16-bis- Risoluzione e Recesso

Per la risoluzione del presente Accordo Quadro e per il recesso da parte della stazione appaltante, si applicano rispettivamente l'art. 41 e 42 del Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 17 - Funzioni di controllo

Le funzioni di controllo in merito ai lavori oggetto del presente contratto sono attribuite, nell'ambito delle rispettive competenze, al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dei Lavori, nominati dalla stazione appaltante.

ART. 18 - Accertamenti compiuti

dall'Amministrazione

Le parti danno atto che sono stati compiuti nei confronti dell'Operatore Economico gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., accertamenti dai quali non sono emersi elementi ostativi alla stipula del presente accordo quadro.

ART. 19 - Certificazione antimafia

L'Ufficio Contratti ha richiesto la certificazione (comunicazione/informazione) antimafia tramite il

sistema B.D.N.A. con nota P.G. B.D.N.A n.^^^^ del
^^^ riferita a ^^^^^ /L'Ufficio Contratti ha
verificato l'iscrizione dell'Operatore Economico
alla White List della Prefettura di^^^^/La
stazione appaltante ha acquisito nulla osta
antimafia a favore dell'impresa ^^rilasciato in
data ^^^^^ dall'applicativo telematico BDNA
Banca Dati nazionale Antimafia.

L'Operatore Economico è informato che, nell'ipote-
si di modificazione dell'assetto societario o ge-
stionale, è obbligato, ai sensi dell'art. 86 comma
3 del D.Lgs 159/2011 Codice antimafia, a trasmet-
tere al prefetto che ha rilasciato
l'informazione/comunicazione antimafia, copia de-
gli atti dai quali risulti l'intervenuta modifica-
zione relativamente ai soggetti destinatari di ve-
rifiche 13 antimafia di cui all'art. 85 del Codice
antimafia.

Art. 19 bis - Condizione risolutiva

Il presente contratto è espressamente stipulato,
sotto condizione risolutiva che si verificherà nel
caso in cui dovessero emergere a carico
dell'Operatore Economico elementi ostativi
all'affidamento dei servizi di cui trattasi, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia di

antimafia, nonché secondo quanto stabilito dal Protocollo di Legalità sottoscritto tra il Comune di Prato e la Prefettura di Prato in data 09/10/2022 e approvato con Direttiva n. 2 del 19/10/2022 del Segretario Generale del Comune di Prato.

ART. 20 - Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto l'Operatore Economico elegge domicilio presso il Comune di Prato (se ha sede legale diversa dal Comune di Prato).

ART. 21 - Controversie

L'Operatore Economico terrà sollevato e indenne l'Ente Appaltante (Comune di Prato) da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

Le controversie tra l'Ente Appaltante (Comune di Prato) e l'Impresa appaltatrice, così durante la esecuzione come dopo il termine dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall'art. 205 D.Lgs. 50/2016.

Qualora la procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo e negli altri casi in cui si verificano controversie, è competente per la definizione delle stesse unicamente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. E' escluso il deferimento ad arbitri.

ART. 22 - Pantouflage - revolving doors

L'Operatore Economico è stato informato che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter d.lgs. 165/2001, i dipendenti del Comune di Prato che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'appaltatore stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto all'appaltatore che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 23 - Nuovo codice di comportamento dei dipendenti

L'Operatore Economico, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver preso visione e di accettare gli obblighi di condotta cui sono tenuti i dipendenti del Comune di Prato con particolare riferimento ai contratti e agli atti negoziali ai sensi del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti approvato con Delibera di Giunta n. 343 del 23.11.2021.

Art. 24 - Whistleblowing

L'Operatore Economico è informato che i propri lavoratori e/o collaboratori hanno la facoltà di inviare segnalazioni rese ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. 165/2001 nel caso in cui vengano a conoscenza di condotte illecite o altre irregolarità purché riguardanti la Stazione appaltante. Tale facoltà potrà essere esercitata esclusivamente con l'invio di una segnalazione attraverso la piattaforma Openwhistleblowing il cui link è raggiungibile nel sito istituzionale del Comune di Prato/Provincia di Prato - Amministrazione trasparente - Sezione 22 "Altri contenuti". Le modalità di ricezione e di gestione di dette segnalazioni, in ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 469/2021, sono individuate nell'appendice dedicata al

whistleblowing del Piano anticorruzione dell'Ente.

ART. 25 - Normative di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel Capitolato Speciale Prestazionale Elab. D) e, per tutto ciò che non è disciplinato da detto elaborato, si rinvia espressamente al D.lgs. n. 50/2016 e alle fonti regolamentari ad esso riferite, alle linee guida dell'ANAC nonché ai decreti ministeriali dallo stesso previsti, al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., e a tutte le leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici, al codice civile, nonché alle disposizioni legislative che saranno emanate nel corso della validità del presente contratto, in quanto applicabili.

ART. 26- Obblighi dell'Operatore Economico in attuazione della Direttiva del Segretario Generale n. 2/2022 del Comune di Prato, relativa al Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell'attività urbanistica ed edilizia.

Il rappresentante legale dell'impresa, dichiara di essere a conoscenza di tutte le disposizioni pre-

viste dal Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell'attività urbanistica ed edilizia sottoscritto tra il Comune di Prato e la Prefettura di Prato in data 5.10.2022, consultabile sul sito <http://www.prefettura.it/prato>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto ed i relativi effetti.

Si impegna inoltre a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'operatore economico, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), impegnandosi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia per i predetti reati, al fine di consentire eventuali iniziative di competenza.

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora:

1. nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353 e 353 *bis* c.p.;

2. dopo la sottoscrizione del contratto, dovessero intervenire informazioni interdittive, ai sensi del D.lgs n. 159/2011. In caso di subappalto o subcontratto, comporta la revoca della relativa autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora la Prefettura, dopo la stipulazione del contratto o del subcontratto, comunicasse eventuali informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. L'Operatore Economico si impegna a inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative

interdittive a carico dell'altro subcontraente.

Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

3. vi sia grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. Tale ipotesi si applica anche in caso di subappalto o subcontratto e le predette violazioni comporteranno la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

L'Operatore Economico si impegna altresì a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle im-

prese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture, con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub-affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

L'Operatore Economico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiaro altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale, ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti

dì pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Le ipotesi gravi di reato, ivi richiamate, saranno comunque oggetto di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio.

L'Operatore Economico è tenuta all'osservanza rigorosa della normativa in materia di sicurezza, salute e ambiente e della normativa sulla tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. Gli addetti ai cantieri devono essere muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010.

L'Operatore Economico si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i

settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub-affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. Nel caso di appalti relativi a settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, comma 53, legge 190/2012, la sottoscritta impresa è tenuta alla iscrizione o alla richiesta di iscrizione in *White List* come già comprovata all'atto di partecipazione alla gara (o ad altro procedimento di scelta del contraente).

L'Operatore Economico si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, la

sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub-affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

ART. 27 - Codice deontologico

L'Operatore Economico dichiara di avere preso visione e di accettare il Codice deontologico degli appalti del Comune di Prato approvato con Delibera di Giunta n. 726 del 4 ottobre 2005.

ART. 28 - Informativa per la protezione dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l'appaltatore è informato che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. L'appaltatore dichiara di avere preso visione dell'informativa per la protezione dei dati.

ART. 29 - Spese contrattuali

Le spese contrattuali nascenti dal presente atto, sono a carico, senza possibilità di rivalsa, dell'appaltatore che, nei nomi come sopra, dichiara di assumerle, mentre l'Imposta sul Valore

Aggiunto (I.V.A.) è a carico del Comune di Prato.

Ai fini fiscali le parti chiedono la registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modifiche.

Imposta di bollo riscossa in modo virtuale Aut. Intendenza di Finanza di Firenze n. 38583/89/20 del 13.09.1989.

Il presente atto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 novato dalla Legge 17 Dicembre 2012 n. 221.

**ART. 30 - Parte integrante e sostanziale al
contratto**

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti elaborati:

- Documento di valutazione dei rischi;
- Piano operativo di sicurezza;
- Capitolato Speciale Prestazionale;

**ART. 31- Accettazione specifica clausole
protocollo di legalità**

L'Operatore Economico in questa sede, dichiara espressamente di conoscere ed accettare specificatamente le clausole di cui agli artt.15, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 relative al

Protocollo di Legalità sottoscritto tra la

Prefettura di Prato ed il Comune di Prato.

F.to ^^^^

F.to ^^^^

F.to ^^^^

Firmato da:

STEFANO DADDI

codice fiscale DDDSFN88P21G999U

num.serie: 8067783133503415073

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 11/02/2022 al 03/06/2023

SANTINO ANTONIO CARIOSCIA

codice fiscale CRSSTN65S01G806V

num.serie: 7330394246655896348

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 27/02/2022 al 31/01/2025